

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1540-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE DONATI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Comunicata alla Presidenza l'11 settembre 1967

Istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali

ONOREVOLI SENATORI. — Dalla comunicazione al Parlamento della relazione della Commissione d'indagine sullo sviluppo della scuola in Italia e delle linee direttive della politica scolastica, il Ministro della pubblica istruzione ha predisposto una serie di disegni di legge che investono tutti i settori scolastici; quella ora al nostro esame è la prima proposta di rilievo, riflettente esigenze amministrative e organizzative. È naturale che un organismo in rapido sviluppo quantitativo e in fase di revisione qualitativa, come la scuola italiana, senta l'esigenza di un'adeguazione dell'apparato amministrativo alla nuova realtà. Così sono state concepite le sovrintendenze scolastiche, ora denominate « Uffici scolastici regionali o interregionali », come nuovi organi di decentramento di funzioni fino ad ora esercitate direttamente dall'Amministrazione centrale e nel contempo come organi di coordinamento, per particolari necessità, delle attività degli uffici scolastici provinciali. Si tratta di 15 uffici, aventi sede nei principali capoluoghi di regione, con giurisdizione regionale o interregionale — corrispondenti, per molti aspetti, a similari organizzazioni di altri Ministeri — con funzioni chiaramente determinate, in modo da non creare interferenze coi compiti propri dei provveditori agli studi (provinciali).

Questo disegno di legge, nell'intento del Ministero, precedeva temporalmente e logicamente il piano dell'edilizia scolastica; ma il Parlamento, in considerazione della urgenza del problema edilizio, ha dato la precedenza al provvedimento — che ora è la legge 28 luglio 1967, n. 641 — recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-71 »; conseguentemente ha dovuto provvedere, con l'articolo 3 di tale legge, ad istituire e organizzare gli « Uffici scolastici regionali o interregionali », ai quali sono dalla stessa legge affidati importanti compiti per la programmazione dell'edilizia scolastica.

Pertanto il disegno di legge al nostro esame, approvato a maggioranza in sede referente dalla 6ª Commissione prima della definitiva approvazione del piano quinquen-

nale per l'edilizia, ha richiesto un coordinamento colla legge predetta e si è trasformato, da provvedimento istitutivo delle « sovrintendenze scolastiche », in disegno di legge che estende i compiti degli Uffici scolastici regionali o interregionali a settori diversi da quelli dell'edilizia. Per mandato esplicitamente affidatogli dalla Commissione (seduta del 26 luglio 1967) il relatore riferirà anche su tale coordinamento, cui si dovette procedere successivamente all'accoglimento in sede referente del disegno di legge in esame. Perciò, dopo un rapido esame dei principi fondamentali, il relatore dovrà dire brevemente degli orientamenti della Commissione e precisare dettagliatamente le modifiche introdotte per coordinare il testo del disegno di legge approvato dalla Commissione con la citata legge n. 641.

Alla maggioranza della Commissione il decentramento proposto da questo disegno di legge appare urgente e non dilazionabile: si tratta di trasferire dal Ministero della pubblica istruzione agli Uffici scolastici regionali o interregionali, per tutto il settore della scuola media, funzioni analoghe a quelle esercitate dal Provveditore agli studi per la scuola elementare. Si propone che il personale insegnante, di concetto, di carriera esecutiva e ausiliaria della scuola media sia inquadrato in ruoli regionali o interregionali, in sostituzione degli attuali ruoli nazionali; se la proposta verrà accolta dal Parlamento, gli attuali iscritti nei ruoli nazionali saranno inquadrati nei rispettivi istituendi ruoli regionali o interregionali, nell'ordine e con l'anzianità acquisiti: conseguentemente i concorsi, le nomine, i trasferimenti e i provvedimenti relativi alla carriera e allo stato giuridico del suddetto personale saranno atti di competenza dei sovrintendenti scolastici. A questi funzionari sarà devoluto, nel limite delle autorizzazioni concesse dal Ministero, il compito di istituire nuove scuole; essi dovranno inoltre rivedere le scuole esistenti, gli organici, provvedere a sdoppiamenti o soppressioni di classi, assicurare, in una parola, il regolare funzionamento della scuola media, nell'ambito delle leggi e delle disposizioni del Ministero. Il personale trarrà indubbi vantaggi di celerità per gli atti che riguardano la sua carriera e con-

serverà tutti i diritti di cui attualmente fruisce; la scuola potrà più prontamente adeguarsi alle esigenze della popolazione scolastica e della comunità. Il sovrintendente eserciterà anche, nei riguardi degli insegnanti, compiti di assistenza didattica e avrà la possibilità di fare controlli periodici sull'andamento delle scuole attraverso l'opera di ispettori centrali, addetti agli Uffici regionali o interregionali (articolo 9). Restano invece direttamente amministrati dal Ministero, e inquadrati in un unico ruolo nazionale, i presidi della scuola media, come il personale di vigilanza della scuola elementare.

Si tratta invero non di improvvisare un esperimento, ma di rispondere a un'esigenza sentita sia dal Ministero che dal personale interessato; la stessa Commissione di indagine sulla scuola, rendendosi conto delle difficoltà di un'amministrazione centralizzata per la scuola dell'obbligo, propose l'istituzione delle Sovrintendenze scolastiche. Era difatti prevedibile che l'estensione dell'obbligo scolastico al 14° anno di età, operato dalla legge istitutiva della scuola media unica, contribuisse ad accelerare la formazione della coscienza scolastica dei cittadini e impegnasse lo Stato a rendere possibile l'adempimento del dovere scolastico agli obbligati. A tale espansione scolastica, accentuatasi nell'ultimo quinquennio, ha risposto come meglio ha potuto un'attività amministrativa intensa ma, poichè le strutture centralizzate non sono idonee a far fronte alle esigenze di un tipo di scuola ormai capillare, necessariamente lenta e difficoltosa. È infatti difficile, se non impossibile, amministrare direttamente dal centro un organismo che ormai si avvale di circa 200.000 dipendenti, sparsi in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e presenti anche in Comuni minori. Se difficile è amministrare dal centro, pressochè impossibile appare l'indire e portare a compimento, in ragionevoli limiti di tempo, i concorsi per l'ammissione di personale così numeroso in ruoli nazionali unici. E il problema del reclutamento di idoneo personale di ruolo è molto vivo anche per la scuola

media. Alle prime esigenze si è fatto fronte con un provvedimento straordinario (la legge 25 luglio 1966, n. 603, in via di attuazione), ma è ora doveroso creare ordinamenti che consentano un normale reclutamento di insegnanti tramite i concorsi, i quali, nonostante i noti difetti, sono il mezzo più idoneo fino ad ora trovato per le assunzioni in ruolo.

L'esigenza del decentramento non è nuova nella storia della nostra scuola dell'obbligo: la scuola elementare statale fu per un certo periodo amministrata da provveditori agli studi regionali; ma quando il numero dei maestri si accrebbe, e per il notevole espandersi della scuola e per la soppressione dei comuni autonomi ai quali era affidata l'amministrazione della scuola elementare, si procedette alla creazione di provveditorati agli studi provinciali e alla creazione dei ruoli provinciali. Tale frazionamento ha certo qualche inconveniente, specie in rapporto ai trasferimenti degli insegnanti da provincia a provincia, ma nel complesso si è dimostrato positivo e oggi l'amministrazione della scuola elementare è, nel suo complesso, rapida ed efficiente. Ciò non significa che convenga, per la scuola media, un ordinamento amministrativo provinciale. La scuola elementare ha un ruolo unico di insegnanti, salvo particolari eccezioni relative a qualche Regione a statuto speciale; la scuola media, per esigenze di specializzazione, ha parecchi ruoli, corrispondenti alle diverse cattedre, sicchè, se si desse vita, come qualcuno ha ipotizzato, a ruoli provinciali, avremmo per molte materie ruoli esigui e, conseguentemente, un frazionamento nei concorsi dannoso e pei concorrenti e per l'amministrazione e per la scuola. Un'organizzazione regionale o interregionale (per le regioni con limitata popolazione scolastica) assicura, coi vantaggi del decentramento, dimensioni idonee sia per l'aspetto amministrativo, sia per il reclutamento del personale, che viene reso possibile entro un ambito sufficientemente ampio. La disposizione che propone di assicurare una certa unitarietà nei concorsi, tramite prove scritte da svolgersi contemporaneamente e con identici temi merita, quindi, ampio consenso (articolo 2, penultimo comma).

Creati i nuovi ruoli occorre dar vita presso ogni Ufficio scolastico regionale o interregionale ad una commissione amministrativa che assolvesse le funzioni proprie del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione per il personale delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria della scuola media: a tale esigenza risponde l'articolo 9 del presente disegno di legge.

Sembra pertanto alla maggioranza della 6^a Commissione (ma su queste linee generali anche la minoranza ha dato l'impressione di convenire) che le proposte fin qui accennate meritino l'approvazione del Senato.

Altro aspetto di decentramento, secondario, ma non irrilevante, è dato dal secondo comma dell'articolo 5 del disegno di legge, col quale vengono devolute ai sovrintendenti scolastici, nei confronti del personale direttivo insegnante e non insegnante dei licei artistici e degli istituti d'arte, le attribuzioni devolute ai provveditori agli studi relativamente al corrispondente personale degli altri istituti e scuole di istruzione secondaria, fatta eccezione per la nomina dei direttori incaricati e per i congedi per motivi d'arte, compiti che restano al Ministero. L'espansione rilevante, forse eccessiva, di queste scuole, le quali avevano fino ad ora, per gli aspetti amministrativi, organizzativi e didattici, dipendenza esclusiva dal Ministero, richiedeva un organismo decentrato con una competenza territoriale sufficientemente ampia: gli Uffici scolastici regionali o interregionali rispondono bene allo scopo.

Un settore particolarmente importante, ed oggi ancora non sufficientemente curato, è quello dell'aggiornamento e perfezionamento del personale insegnante. Iniziative in questo settore per i vari tipi di scuole e le varie specializzazioni d'insegnamento e di funzioni sono state con una certa sistematicità condotte nel settore elementare, sia per il personale di vigilanza che per i maestri; meno organiche e meno estese sono state le iniziative condotte avanti per le scuole secondarie dal Ministero della pubblica istruzione o affidate a vari centri didattici. La nuova struttura consentirà di intensifi-

care e razionalizzare questa azione affidando, secondo quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 4 del disegno di legge, questi compiti, ai sovrintendenti per i settori (e sono moltissimi) nei quali sembra da preferirsi l'ambito territoriale degli Uffici scolastici regionali o interregionali all'ambito nazionale: riteniamo quindi che questa disposizione sia quanto mai opportuna e che ad essa convenga dare la più larga applicazione possibile.

Nè ci sembra da sottovalutare la devoluzione ai sovrintendenti scolastici del compito di esercitare il controllo sulla gestione degli istituti ad amministrazione autonoma (art. 4, lettera d): è un settore importantissimo, che assorbe somme ingentissime, fino ad oggi lasciato un po' troppo a se stesso, affidato com'è a consigli di amministrazione nei quali, in molti casi, il preside ha influenza determinante, certo superiore alle sue responsabilità amministrative. Un controllo più ravvicinato di quello del Ministero è, per tali gestioni, auspicabile nell'interesse della scuola e della comunità.

Fra le funzioni di coordinamento previste dal disegno di legge, quella di maggiore rilievo riguarda il compito, attribuito al sovrintendente scolastico, di predisporre, di intesa coi provveditori agli studi della sua circoscrizione, « i programmi di sviluppo dell'istruzione secondaria da sottoporre, con motivata relazione, al Ministro » (art. 4, lettera a). Si ottiene in tal modo un coordinamento molto opportuno, perchè la zona d'influenza delle scuole secondarie di secondo grado spesso non si identifica con le divisioni amministrative provinciali; e la moltiplicazione di istituti similari in zone vicine e dotate di facili comunicazioni determina dispersione di mezzi e non sempre risponde all'esigenza di favorire scelte adeguate alle naturali tendenze degli alunni e alle esigenze dell'ambiente socio-economico in cui la scuola opera. Sempre in materia di coordinamento appare logica la devoluzione al sovrintendente del compito di presiedere le riunioni dei provveditori agli studi previste dall'articolo 5, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Nel suo complesso il presente disegno di legge è apparso rispondente alle necessità della nostra scuola, almeno a giudizio della maggioranza; esso potrà concorrere utilmente a ridurre l'inevitabile elefantiasi del Ministero, che si avvia al mezzo milione di dipendenti, e renderà possibile un'amministrazione più puntuale e adeguata alle esigenze della scuola secondaria in generale e della scuola media in particolare. Discussioni su particolari disposizioni del disegno di legge si sono in 6^a Commissione concluse con la sostanziale adesione della maggioranza alle linee del disegno di legge del Ministero. Le minoranze hanno fatto diverse osservazioni, ma hanno poi rinunciato a presentare emendamenti in sede referente, riservandosi eventualmente di farlo in occasione della discussione in Aula. Corre però l'obbligo al relatore di precisare che l'articolo 6 del disegno di legge, col quale, mentre si istituisce il Consiglio scolastico regionale o interregionale per l'istruzione secondaria, si rinvia la determinazione dei compiti e la composizione del Consiglio a una legge successiva, ha dato luogo ad alcuni rilievi, anche da parte di membri della maggioranza: l'osservazione che, riguardando la materia il problema della democratizzazione della scuola, convenga attendere la presentazione di un apposito disegno di legge già predisposto dal Governo, è apparsa valida alla maggioranza. Legiferare ricalcando, per il nuovo Consiglio, composizione e funzioni dei Consigli scolastici provinciali avrebbe significato persistere in orientamenti da tutti ritenuti superati; innovare per la sola materia oggetto di questo disegno di legge avrebbe significato dar vita intempestivamente e settorialmente a strutture difficilmente inseribili in quelle attualmente esistenti nella nostra scuola. Di conseguenza la maggioranza della Commissione ha approvato l'articolo 6 proposto dal Governo e la norma transitoria di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 (ora divenuto articolo 11).

Particolare responsabilità del relatore è, come sopra detto, quella di dar conto del coordinamento fra il presente disegno di legge e la citata legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica. Comprenderanno

pertanto i colleghi le ragioni che mi inducono, per questo aspetto, ad una esposizione piuttosto analitica, articolo per articolo.

Art. 1. — Il nuovo testo è frutto del coordinamento con l'articolo 3, primo comma, della ricordata legge n. 641. Infatti:

1) evita di rinnovare l'istituzione (avvenuta con l'entrata in vigore della predetta legge sull'edilizia) delle sovrintendenze, delle quali peraltro provvede ad aggiornare la denominazione;

2) per prevenire dubbi interpretativi, peraltro, richiama esplicitamente la norma istitutiva;

3) richiama, integrandoli con i nuovi compiti più generali previsti dal presente disegno di legge, i compiti speciali già assegnati, con la legge n. 641, più volte ricordata, agli Uffici in questione;

4) analogamente provvede per il sovrintendente scolastico, già officiato dalla predetta legge (articolo 3, primo comma, ultimo periodo).

Art. 2. — L'aggiunta, nel titolo, dell'aggettivo « scolastico » sembra opportuna, dopo la soppressione, nel titolo dell'articolo precedente, della denominazione: « Sovrintendenza scolastica ».

Art. 3. — Coordinamento formale.

Art. 4. — La materia della lettera *b*) del testo governativo è già disciplinata, nel suo complesso, dall'articolo 9 della legge sull'edilizia scolastica. Da notare però che nella predetta lettera *b*) si parla di « piani pluriennali »: questi sarebbero una novità rispetto alla legge sull'edilizia scolastica. È tuttavia da ritenersi che l'espressione « piani pluriennali » sia frutto di un mancato coordinamento con la legge sull'edilizia, più che di volontà di innovare. Pertanto si propone la soppressione dell'intera lettera *b*). Per coordinamento derivano le variazioni delle lettere successive.

Art. 6. — Coordinamento formale.

Art. 7. — Coordinamento formale.

Art. 8. — Coordinamento formale.

Art. 9. — La materia disciplinata nei commi primo, terzo e quarto è già inserita nella legge sull'edilizia, che vi provvede nei seguenti punti:

art. 3, secondo comma (è la materia del primo comma dell'articolo 9 del presente disegno di legge);

art. 3, terzo comma (è la materia del terzo comma dell'articolo 9 del disegno di legge);

art. 3, quarto comma (è la materia del quarto comma dell'articolo 9 del disegno di legge).

Resta dunque la disposizione, innovativa, del secondo comma: essa viene quindi mantenuta, con un opportuno richiamo alle disposizioni sopra citate della legge sull'edilizia scolastica.

Art. 10. — La materia qui disciplinata è già inserita nella legge sull'edilizia scolastica, nei commi penultimo e ultimo dell'articolo 3.

Va peraltro precisato che la 6^a Commissione, esaminando, in sede referente, l'articolo in questione, aveva accolto una nuova formulazione del secondo comma con cui veniva disposto che gli oneri per i locali e l'arredamento degli Uffici di cui si tratta fossero assunti dal Ministero della pubblica istruzione.

Quando, successivamente, le Commissioni riunite 6^a e 7^a affrontarono la medesima questione, in sede deliberante, discutendo i commi penultimo ed ultimo dell'articolo 3 del provvedimento sull'edilizia scolastica, l'emendamento di cui sopra non fu da alcuno riproposto, e vennero invece approvate le disposizioni che appaiono ora ricalcate nell'articolo 10 del testo del Governo del disegno di legge in esame.

Ritornando con tale articolo il Senato sulla materia in questione — in ordine alla quale esso ha recentemente deliberato nel senso accennato — ai fini di un corretto

coordinamento sembra lecito proporre, con la soppressione dell'intero articolo 10, un tacito rinvio alla disciplina sancita nei citati commi dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 11 (10 del testo della Commissione). — Coordinamento formale.

Art. 12 (11 del testo della Commissione). — Gli Uffici scolastici regionali o interregionali sono una realtà giuridica per la legge sull'edilizia scolastica. Non sembra quindi opportuno conservare il disposto del primo comma, che parrebbe mettere in forse la facoltà del Ministero di attuare una norma in vigore. Pertanto in sede di coordinamento, si è ritenuto di dover proporre la soppressione di tale comma.

Nel secondo comma, che nel testo proposto diventa primo, occorre prevedere non l'inizio del funzionamento degli uffici scolastici regionali o interregionali (il Ministro, sulla base della legge dell'edilizia, può provvedere senza altre autorizzazioni), ma l'inizio delle attività previste dal presente disegno di legge, inizio che deve essere stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione; in tal senso è stato quindi modificato il primo periodo.

Tabella allegata. — È già inserita nel testo della legge sull'edilizia. Va pertanto soppressa dal testo del disegno di legge in esame. È bene però osservare che indirettamente la tabella è richiamata nel disegno di legge al primo comma dell'articolo 1. Questo infatti rinvia all'articolo 3 della legge sull'edilizia, dove, al primo comma, la tabella in questione è esplicitamente citata.

Titolo della legge. — Si propone infine anche la modifica del titolo del disegno di legge, in quanto esso concerne, non l'istituzione, ma ulteriori norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli uffici scolastici regionali e interregionali.

DONATI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali

Art. 1.

(Istituzione della Sovrintendenza scolastica interprovinciale)

Allo scopo di realizzare un ulteriore decentramento di funzioni proprie dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e di assicurare il necessario coordinamento delle attività degli uffici scolastici provinciali e specialmente di quelle connesse con lo sviluppo della scuola secondaria di ogni ordine e grado, è istituita la Sovrintendenza scolastica in ciascuna delle sedi e per le provincie indicate nell'annessa tabella.

All'Ufficio scolastico interprovinciale è preposto un Sovrintendente le cui attribuzioni sono stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

(Attribuzioni del Sovrintendente nel settore della scuola media)

Relativamente alla scuola media, il Sovrintendente:

a) bandisce i concorsi a cattedre e quelli per il conferimento dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale non insegnante; nomina le commissioni giudicatrici, approva le graduatorie e dichiara i vincitori dei concorsi stessi;

b) adotta i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico e alla carriera del personale insegnante e non insegnante che non siano devoluti, nelle rispettive materie, ai sensi delle disposizioni vigenti, alla competenza dei Provveditorati agli studi e delle Direzioni provinciali del tesoro;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli Uffici scolastici regionali o interregionali

Art. 1.

(Compiti degli Uffici scolastici regionali o interregionali)

Agli Uffici scolastici regionali o interregionali, istituiti, con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per provvedere, con i compiti e le attribuzioni ivi stabiliti, agli adempimenti in materia di edilizia scolastica, è altresì attribuito lo scopo di realizzare un ulteriore decentramento di funzioni proprie dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e di assicurare il necessario coordinamento delle attività degli uffici scolastici provinciali e specialmente di quelle connesse con lo sviluppo della scuola secondaria di ogni ordine e grado.

Le attribuzioni del Sovrintendente scolastico preposto a detti Uffici sono stabilite, oltre che nella legge sopra menzionata, negli articoli che seguono.

Art. 2.

(Attribuzioni del Sovrintendente scolastico nel settore della scuola media)

Identico:

a) *identica;*b) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

c) determina con proprio decreto per ciascun anno scolastico gli organici del personale insegnante e non insegnante agguinzando alla situazione preesistente i posti di ruolo autorizzati dai nuovi provvedimenti istitutivi e di revisione delle scuole già esistenti;

d) provvede allo sdoppiamento delle classi, nei limiti del numero degli sdoppiamenti autorizzati dal piano annuale di cui al successivo articolo 3, quando il numero degli alunni iscritti e frequentanti la classe da sdoppiare superi il limite massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e non sia possibile distribuire la eccedenza nelle classi parallele funzionanti nello stesso istituto;

e) cura, per mezzo degli ispettori centrali addetti alla Sovrintendenza, l'assistenza didattica ai professori di ruolo e non di ruolo delle scuole medie statali della circoscrizione;

f) assicura, anche attraverso periodiche ispezioni, il regolare funzionamento delle scuole medie della circoscrizione.

I concorsi di cui alla precedente lettera a) sono indetti dal Sovrintendente scolastico previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione e secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro stesso per assicurare la contemporaneità dello svolgimento delle prove scritte e la identità del tema o dei temi da assegnare a ciascuna prova.

I concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario possono essere indetti anche per singola sede o per gruppi di sedi.

Art. 3.

(Piano annuale per l'istituzione e revisione delle scuole)

L'istituzione delle nuove scuole e la revisione di quelle esistenti con l'indicazione dei relativi organici — da attuare ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 — sono disposti distintamente per ciascuna circoscrizione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) cura, per mezzo degli ispettori centrali addetti all'ufficio regionale o interregionale, l'assistenza didattica ai professori di ruolo e non di ruolo delle scuole medie statali della circoscrizione;

f) *identica*.

I concorsi di cui alla precedente lettera a) sono indetti dal Sovrintendente scolastico previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione e secondo norme da emanarsi, con ordinanza del Ministro stesso, anche per assicurare la contemporaneità dello svolgimento delle prove scritte e la identità del tema o dei temi da assegnare a ciascuna prova.

Identico.

Art. 3.

(Piano annuale per l'istituzione e revisione delle scuole medie)

L'istituzione delle nuove scuole medie e la revisione di quelle esistenti con l'indicazione dei relativi organici — da attuare ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 — sono disposti distintamente per ciascuna circoscrizione

(Segue: *Testo del Governo*)

scolastica interprovinciale in conformità di apposito piano annuale approvato entro il 31 maggio antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il piano stabilisce anche il numero delle classi che possono essere sdoppiate con effetto dall'inizio dell'anno scolastico cui il piano stesso si riferisce.

Art. 4.

(*Funzioni di coordinamento e di vigilanza*)

Relativamente alle scuole secondarie di ogni ordine e grado, il Sovrintendente:

a) predispone d'intesa con i Provveditori agli studi della circoscrizione i programmi di sviluppo dell'istruzione secondaria da sottoporre, con motivata relazione, al Ministro;

b) coordina nell'ambito della circoscrizione i programmi regionali di edilizia scolastica ed approva con proprio decreto i piani pluriennali, i piani esecutivi annuali e le eventuali variazioni dei piani stessi;

c) convoca e presiede le adunanze dei Provveditori agli studi ai fini della compilazione delle graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica prevista dall'articolo 5 — ultimo comma — della legge 28 luglio 1961, n. 831;

d) organizza le attività di aggiornamento e di perfezionamento del personale a lui affidate dal Ministero;

e) esercita il controllo sulla gestione degli istituti tecnici, degli istituti professionali, degli istituti d'arte e dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, ferme restando le attuali competenze del Ministero del tesoro in materia.

Art. 5.

(*Attribuzioni del Sovrintendente nel settore degli istituti di istruzione artistica*)

Relativamente alle scuole medie risultanti dalla trasformazione di cui al terzo comma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione scolastica regionale e interregionale in conformità di apposito piano annuale approvato entro il 31 maggio antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Identico.

Art. 4.

(*Funzioni di coordinamento e di vigilanza*)

Il Sovrintendente scolastico, oltre a coordinare nell'ambito della circoscrizione i programmi regionali di edilizia scolastica:

a) *identica;*

soppressa

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

Art. 5.

(*Attribuzioni del Sovrintendente nel settore degli istituti di istruzione artistica*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, il Sovrintendente scolastico esercita, oltre alle attribuzioni indicate nel precedente articolo 2, anche quelle devolute ai Provveditori agli studi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e dalla legge 30 marzo 1961, n. 304 e successive modificazioni, fatta eccezione per i provvedimenti attinenti agli insegnamenti di educazione musicale, di educazione artistica e di educazione tecnica.

Nei confronti del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei licei artistici e degli istituti d'arte, il Sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni devolute ai Provveditori agli studi relativamente al corrispondente personale degli altri istituti e scuole di istruzione secondaria fatta eccezione per la nomina dei direttori incaricati e per la concessione dei congedi per motivi d'arte.

Art. 6.

(Consiglio scolastico interprovinciale per l'istruzione secondaria)

Nell'esercizio delle sue funzioni il Sovrintendente è assistito dal Consiglio scolastico interprovinciale per l'istruzione secondaria.

La composizione del Consiglio sarà stabilita con successiva legge, che determinerà altresì le materie sulle quali il parere del Consiglio è obbligatorio.

Art. 7.

(Istituzione dei ruoli interprovinciali)

Nell'ambito della circoscrizione di ciascuna Sovrintendenza sono istituiti i ruoli del personale insegnante e del personale non insegnante della scuola media. I corrispondenti ruoli nazionali sono soppressi.

Il personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nelle scuole medie statali di ciascuna circoscrizione è collocato nei corrispondenti ruoli interprovinciali nell'ordine e con l'anzianità acqui-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Consiglio scolastico regionale o interregionale per l'istruzione secondaria)

Nell'esercizio delle sue funzioni il Sovrintendente è assistito dal Consiglio scolastico regionale o interregionale per l'istruzione secondaria.

Identico.

Art. 7.

(Istituzione dei ruoli regionali o interregionali)

Nell'ambito della circoscrizione di ciascun Ufficio scolastico regionale o interregionale sono istituiti i ruoli del personale insegnante e del personale non insegnante della scuola media. I corrispondenti ruoli nazionali sono soppressi.

Il personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nelle scuole medie statali di ciascuna circoscrizione è collocato nei corrispondenti ruoli regionali o interregionali nell'ordine e con l'anzianità

(Segue: *Testo del Governo*)

sita nel ruolo di provenienza, nei limiti dei posti risultanti da apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Negli stessi ruoli e nei limiti delle vacanze è collocato, in base all'anzianità acquisita, anche il personale proveniente per trasferimento da altre circoscrizioni.

Art. 8.

(*Commissione per il personale non insegnante delle scuole medie*)

Presso ogni Sovrintendenza è costituita una commissione amministrativa composta:

a) del Sovrintendente, che la presiede;
b) di due Capi di istituto di ruolo che abbiano la direzione di scuole medie della circoscrizione;

c) di un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Sovrintendenza;

d) di un impiegato di ruolo della carriera di concetto e di un bidello capo appartenenti ai ruoli del personale non insegnante della scuola media, i quali intervengono alle adunanze della commissione rispettivamente per la trattazione degli affari concernenti il personale di segreteria e quello della carriera ausiliaria.

I componenti di cui alla lettera d) sono scelti nella prima adunanza dagli altri componenti della commissione, secondo il criterio stabilito dall'articolo 149, lettera d), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Tutti i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica due anni.

Sono devolute alla commissione di cui al primo comma tutte le attribuzioni che, a termine delle vigenti disposizioni, sono esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione nei riguardi del personale delle carriere di con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

acquisita nel ruolo di provenienza, nei limiti dei posti risultanti da apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Identico.

Art. 8.

(*Commissione per il personale non insegnante delle scuole medie*)

Presso ogni Ufficio scolastico regionale o interregionale è costituita una commissione amministrativa composta:

a) *identica*;
b) *identica*;

c) di un funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale;

d) *identica*.

I componenti di cui alla lettera d) sono scelti nella prima adunanza dagli altri componenti della commissione, secondo il criterio stabilito dall'articolo 146, lettera d), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo del Governo).

cetto ed esecutiva della scuola media e quelle esercitate dal Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario del Ministero stesso nei confronti del personale appartenente alla carriera ausiliaria della scuola media.

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato della carriera di concetto in servizio presso la Sovrintendenza.

Art. 9.

(Personale della Sovrintendenza)

Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione a Ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione o a Provveditori agli studi di 1^a classe, sentito il Consiglio di amministrazione.

Per assicurare l'assistenza didattica al personale insegnante di ruolo e non di ruolo della scuola media, il Ministro assegna Ispettori centrali a ciascuna Sovrintendenza scolastica.

Il personale dei ruoli di cui alle Tabelle A — con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale — C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato oltre che alla Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi anche alle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali.

Il personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di 1^a classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del Consiglio di amministrazione ovvero su domanda.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato della carriera di concetto in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

Art. 9.

(Personale dell'ufficio scolastico regionale o interregionale)

Soppresso.

Oltre al personale previsto, per l'espletamento delle funzioni attribuite dall'articolo 3, commi secondo, terzo e quarto della legge 28 luglio 1967, n. 641, il Ministro assegna Ispettori centrali a ciascun Ufficio scolastico regionale o interregionale, per assicurare l'assistenza didattica al personale insegnante di ruolo e non di ruolo della scuola media.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

(Locali e arredamento)

Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede la Sovrintendenza.

L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le provincie della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

Art. 11.

(Controllo preventivo)

Le funzioni di controllo sui provvedimenti che, a norma della presente legge sono attribuite alla competenza del Sovrintendente scolastico interprovinciale, sono devolute, con l'osservanza della legge 17 agosto 1960, n. 908, alla competenza della Ragioneria regionale dello Stato e della Delegazione regionale della Corte dei conti funzionanti nel capoluogo di provincia sede della Sovrintendenza.

Art. 12.

(Inizio del funzionamento)

L'istituzione delle Sovrintendenze scolastiche sarà attuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La data di inizio del loro funzionamento sarà stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nell'Albo dei Provveditorati agli studi compresi nella circoscrizione di ciascuna Sovrintendenza. Dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, salvo quanto è previsto dall'ultimo comma del presente articolo, cessano le competenze del Ministro della pub-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)**Soppresso.**

Art. 10.

(Controllo preventivo)

Le funzioni di controllo sui provvedimenti che, a norma della presente legge, sono attribuite alla competenza del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sono devolute, con l'osservanza della legge 17 agosto 1960, n. 908, alla competenza della Ragioneria regionale dello Stato e della Delegazione regionale della Corte dei conti funzionanti nel capoluogo di provincia sede dell'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

Art. 11.

*(Inizio del funzionamento)***Soppresso.**

La data di inizio delle attività degli Uffici scolastici regionali o interregionali previste dalla presente legge sarà stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* e nell'Albo dei Provveditorati agli studi compresi nella giurisdizione di ciascun Ufficio scolastico regionale o interregionale. Dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, salvo quanto è previsto

(Segue: *Testo del Governo*)

blica istruzione relativamente alle materie devolute al Sovrintendente, al quale saranno trasmessi gli atti relativi ad affari pendenti presso il Ministero della pubblica istruzione.

Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di cui al precedente articolo 6, resta ferma, nei confronti del personale docente della scuola media, la competenza del Ministro per i provvedimenti per i quali sia prescritto l'intervento obbligatorio di organi consultivi centrali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dall'ultimo comma del presente articolo, cessano le competenze del Ministro della pubblica istruzione relativamente alle materie devolute al Sovrintendente, al quale saranno trasmessi gli atti relativi ad affari pendenti presso il Ministero della pubblica istruzione.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO

TABELLA

DELLE SOVRINTENDENZE SCOLASTICHE
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI E SEDI

1. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli con sede in Torino.
2. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona con sede in Genova.
3. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese con sede in Milano.
4. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Gorizia, Trieste, Udine con sede in Trieste.
5. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza con sede in Venezia.
6. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia con sede in Bologna.
7. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Siena con sede in Firenze.
8. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino con sede in Ancona.
9. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo con sede in L'Aquila.
10. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo con sede in Roma.
11. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno con sede in Napoli.
12. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto con sede in Bari.
13. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria con sede in Catanzaro.
14. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani con sede in Palermo.
15. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Cagliari, Nuoro, Sassari con sede in Cagliari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO

TABELLA

Soppressa.